



Impianti metano e Gas Tecnici
Impianti tecnologici
Progettazioni
Consulenza

Sede: 00142 Roma - Via A. Baldovinetti, 83
Sede secondaria: 60019 Senigallia (AN) - Via F.lli Bandiera, 42
Palazzo Monti-Malvezzi

Senigallia, **30 novembre 2017**

Tel. 0717929662 - Tel./Fax 0717929454
Pec: energas@pec.energas-srl.it
E-mail: info@energas-srl.it

Invio tramite modulo on-line

Spett.le
Autorità per l'Energia Elettrica
Il Gas e il Sistema Idrico
Direzione Infrastrutture
Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour, 5
MILANO

OGGETTO: Osservazioni al DCO n. 734/2017/R/GAS

Con la presente, la scrivente Energas Engineering, operante nell'ambito delle attività di consulenza agli Enti Locali e di ingegneria nel settore della distribuzione del gas naturale da 30 anni, che attualmente sta fornendo assistenza tecnico-specialistica a vari Enti Locali in relazione agli adempimenti ai sensi del DM 226/11, sia come supporto alle funzioni locali dei Comuni sia come supporto alle funzioni centralizzate delle Stazioni Appaltanti, trasmette i propri spunti per la consultazioni in merito al Documento per la Consultazione n. 734/2017 "Attuazione delle disposizioni della legge concorrenza in materia di semplificazione dell'iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale".

52. Osservazioni in merito ai criteri di carattere generale per l'individuazione dell'eventuale soggetto terzo certificatore

Il requisito di indipendenza del soggetto terzo certificatore di assenza di rapporti *"di collaborazione, inerenti l'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione, con imprese distributrici del gas"*, qualora riferito a qualsivoglia affidamento e non a quello oggetto di certificazione (ovvero a tutte le imprese distributrici e non a quella oggetto di certificazione), appare non proporzionato in relazione alla certificazione da rendere, che si riferisce al valore di rimborso spettante ad uno specifico gestore uscente di un determinato ambito.

Un tale rapporto di collaborazione con uno dei quasi duecento distributori di gas naturale presenti sul territorio nazionale, infatti, non pregiudica la terzietà e l'indipendenza del soggetto certificatore (si pensi, ad esempio, al caso di un servizio reso, dal soggetto certificatore di un Comune di un ambito di grandi dimensioni del nord Italia, a favore di un piccolo distributore del sud Italia che non ha nessun interesse, neanche potenziale, con tale ambito da certificare).

Altrimenti, paradossalmente, si dovrebbe richiedere anche l'assenza di rapporti di collaborazione, inerenti l'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione, con tutti i soggetti che potrebbero partecipare, in linea teorica, al bando di gara, quali quelli che hanno da almeno 18 mesi la titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di teleriscaldamento.

In considerazione, poi, del mercato di riferimento dei soggetti specializzati che operano nel settore (che, nella quasi totalità, non hanno un esclusivo rapporto con le pubbliche amministrazioni e hanno un pur minimo rapporto - da considerarsi invero professionalizzante - con i distributori), tale requisito risulta ingiustificatamente discriminatorio e restrittivo della concorrenza.

In conseguenza di ciò, appare corretto riferire il requisito di indipendenza del soggetto terzo certificatore all'assenza di rapporti di collaborazione, inerenti l'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione, con l'impresa distributrice titolare del VIR da certificare o, al più, con le imprese distributrici del gas presenti nell'ambito da certificare.

56. Osservazioni in materia di disposizioni relative ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore

L'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 prevede che, nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento sia determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità, attualmente indicati nell'articolo 23, comma 1, della RTDG (Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS). Si ritiene opportuno che l'Autorità renda note le modalità per l'inserimento dei valori parametrici nelle maschere del prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche attualmente in essere, in quanto l'attuale struttura (QL6 - Dati relativi all'anno t-2; QL7 - Incrementi relativi all'anno t-1) non appare compilabile nel caso di immobilizzazioni disallineate rispetto alle medie di settore con i dati parametrici derivanti dall'applicazione dell'art. 23 della RTDG.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Amministratore Delegato
Energas Engineering S.r.l.